

REGOLAMENTO PROGRAMMA POSTE MONDO WELFARE 2025.

Welfare

PosteMondoWelfare2025

NoidiPoste



REGOLAMENTO PROGRAMMA POSTE MONDO WELFARE 2025.

INDICE

1. PREMESSA	2
2. DISCIPLINA FISCALE E CONTRIBUTIVA.....	2
3. DESTINATARI, DURATA E VALIDITA' DEL PROGRAMMA DI WELFARE	2
4. MODALITÀ E TERMINI PER LA CONVERSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO IN BENI E SERVIZI WELFARE.....	3
5. LA MAPPA DELLE TEMPISTICHE	4
6. COME UTILIZZARE IL CONTO WELFARE	4
7. ENTITA' DEL RIMBORSO	7
8. GESTIONE DEI RESIDUI PRESENTI NEL CONTO WELFARE	8
9. DESCRIZIONE BENI E SERVIZI PER AREE DI WELFARE	8
A) PREVIDENZA COMPLEMENTARE.....	8
B) FONDO SANITARIO INTEGRATIVO.....	9
C) SPESE SCOLASTICHE PER I FAMILIARI.....	10
D) SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI	12
E) SALUTE E SANITA'	13
F) SPORT.....	14
G) CULTURA	14
H) TEMPO LIBERO.....	14
I) VIAGGI E VACANZE.....	14
J) TRASPORTO PUBBLICO	15
K) FRINGE BENEFIT (VOUCHER - RIMBORSO BOLLETTE E SPESE PER AFFITTO/INTERESSI SU MUTUO PER PRIMA CASA)	16
10. SERVIZIO DI ASSISTENZA	19

1. PREMESSA

Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza delle Società del Gruppo (Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., PostePay S.p.A., Bancoposta Fondi SGR S.p.A., Nexive Network S.r.l.) e Postel S.p.A. hanno sottoscritto in data 1° agosto 2023, 12 marzo 2024, 27 maggio 2024 e 3 agosto 2023, 5 aprile 2024 e 6 giugno 2024 con le Organizzazioni Sindacali gli Accordi sul Premio di Risultato collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che prevedono per il dipendente la possibilità di fruire, in tutto o in parte, dell'importo del Premio di Risultato spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale - erogati in via diretta o sotto forma di rimborsi spese - o in contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

L'obiettivo che le Parti firmatarie dei suddetti Accordi si sono poste è quello di consolidare il sistema di welfare contrattuale, dando al dipendente la possibilità di scegliere, tramite l'apposita piattaforma on line (di seguito "piattaforma"), di destinare a beni e servizi di welfare una percentuale del Premio di Risultato individuale spettante.

La finalità del programma di welfare si inserisce nell'ambito delle strategie d'impresa volte ad accrescere il benessere individuale e familiare delle proprie persone, permettendo loro di:

- accedere a prestazioni e servizi personalizzabili in base a specifiche esigenze individuali e familiari a sostegno della conciliazione tra vita e tempi di lavoro;
- rafforzare la tutela delle prestazioni del welfare pubblico (previdenza, salute, assistenza, istruzione ed educazione dei figli).

Le modalità di adesione all'iniziativa e di accesso ai beni e servizi previsti dal catalogo welfare sono illustrate nel presente Regolamento.

2. DISCIPLINA FISCALE E CONTRIBUTIVA

L'art. 1 commi da 182 a 190 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016 e successive modifiche e integrazioni) ha introdotto il c.d. "welfare di produttività" o "welfare sostitutivo". In particolare, viene riconosciuta al dipendente che ha diritto a ricevere un premio di risultato in denaro (tassato con l'aliquota al 10% - ridotto al 5% per gli anni 2025, 2026 e 2027 per effetto della Legge n. 207/2024 c.d. Legge di Bilancio 2025) - ed assoggettato a contribuzione previdenziale ordinaria), la facoltà di convertirlo in una componente retributiva in natura (beni o servizi) di pari importo, esclusa del tutto da imposizione fiscale e contributiva. Le somme e i valori con le quali può essere sostituito il premio di risultato sono quelli di cui art. 51 comma 2, comma 3 ultimo periodo e comma 4 del TUIR. I presupposti ed i limiti per accedere a tale sostituzione sono riportati nel paragrafo 3 del presente Regolamento.

3. DESTINATARI, DURATA E VALIDITÀ DEL PROGRAMMA DI WELFARE

L'iniziativa di welfare prevista dagli Accordi sindacali riferita al Premio di Risultato spettante per il 2024, è destinata ai dipendenti in servizio di Poste Italiane S.p.A. e delle Società aderenti individuate in premessa i quali: **(i)** abbiano diritto a percepire il Premio di Risultato in base ai criteri definiti dai richiamati Accordi sindacali e in conformità alla normativa vigente (art. 1, commi da 182 a 190 della Legge n. 208/2015 e successive modifiche ed integrazioni sopra richiamate), **(ii)** che non abbiano percepito nel 2024 un reddito da lavoro dipendente superiore a 80.000 €, **(iii)** che non risultino destinatari di sistemi di incentivazione manageriale e assimilati.

Per il personale a tempo determinato di Poste Italiane S.p.A. e delle Società del Gruppo aderenti, si evidenzia che lo stesso, per poter partecipare all'iniziativa, deve aver prestato almeno 6 mesi -anche non continuativi- di servizio nell'anno di competenza del Premio, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui agli accordi sottoscritti con le Organizzazioni sindacali indicati in premessa e non deve aver risolto il rapporto di lavoro prima di giugno 2025 (quindi, prima dell'erogazione del Premio relativo all'anno 2024).

L'adesione all'iniziativa è volontaria e comporta la possibilità per il dipendente di richiedere, all'interno di una specifica finestra temporale, che una percentuale dell'importo lordo del Premio di Risultato spettante (dallo stesso indicata, con un minimo del 10% fino ad un massimo del 100%) venga convertita con beni e servizi di welfare (vedi paragrafi 6 e 9). Per effettuare tale scelta è disponibile la piattaforma tramite la quale i dipendenti potranno anzitutto optare per la predetta conversione e, conseguentemente, a valle della consuntivazione del Premio effettivamente spettante prevista a giugno 2025, fruire del paniere di beni e servizi di welfare messi a disposizione

dal datore di lavoro nel limite del valore del conto welfare individuale caricato nella suddetta piattaforma. Si fa presente che la percentuale del Premio di Risultato convertito in beni e servizi di welfare non sarà, ovviamente, erogata in forma monetaria in busta paga ma sarà caricata e resa disponibile sulla piattaforma nel conto welfare individuale.

In caso di adesione all'iniziativa, l'importo convertito in beni e in servizi di welfare sarà fruibile attraverso la piattaforma tramite la fruizione diretta, la modalità a rimborso o la richiesta di contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al fondo di assistenza sanitaria integrativa, a partire dal 27 giugno 2025 fino al 20 novembre 2025, senza possibilità alcuna di proroga. Pertanto, se il proprio conto welfare non sarà fruito in tutto o in parte entro tale data, il residuo sarà gestito secondo le previsioni contenute nel presente Regolamento al paragrafo 8.

Ai dipendenti che hanno convertito, in tutto o in parte, il Premio di Risultato in welfare saranno riconosciuti crediti welfare aggiuntivi in base alla percentuale di conversione ed effettiva fruizione del Premio di Risultato spettante. Tali crediti welfare aggiuntivi, conseguibili in base alle soglie di accesso sotto riportate, potranno essere utilizzati esclusivamente all'interno del catalogo di beni e servizi di welfare disponibili in piattaforma ed eventuali residui non potranno essere monetizzati. Per l'edizione 2025, si conferma l'assetto dei crediti welfare aggiuntivi definiti nell'accordo sindacale del 12 marzo 2024 e confermati per l'anno 2025 sulla base di tre soglie di conversione ed effettiva fruizione del Premio di Risultato, pari, rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%:

Percentuale di conversione ed effettiva fruizione PdR	Credito welfare aggiuntivo
$\geq 10\%; \leq 40\%$	100
$\geq 50\%; \leq 80\%$	300
$\geq 90\%$	600

Si precisa che in relazione ai richiamati accordi sindacali nel caso in cui il Premio di Risultato spettante sia inferiore a 500 euro, i crediti welfare aggiuntivi sopra indicati saranno ridotti del 50%.

4. MODALITÀ E TERMINI PER LA CONVERSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO IN BENI E SERVIZI WELFARE

I dipendenti potranno aderire all'iniziativa entro il 10 giugno 2025 (ore 23:59) accedendo alla piattaforma secondo le seguenti modalità:

- intranet NoidiPoste (da postazione e da web):
 - news intranet
- sezione dedicata Area "Servizi per la persona" – Welfare e Benefit - Poste Mondo Welfare
- app NoidiPoste:
 - news
 - voce di menu
 - splash page

L'accesso alla piattaforma avviene attraverso l'utilizzo dei canali aziendali sopra citati e, a seguito della scelta della percentuale di adesione, è necessaria la presa visione dell'informativa privacy e del regolamento aziendale. In caso di mancato accesso, verrà comunicato al dipendente che non sussistono i requisiti per poter effettuare l'adesione in quanto non risulta tra i destinatari del programma.

La piattaforma è accessibile anche tramite dispositivi mobili (tablet, smartphone, etc.).

All'interno della piattaforma i dipendenti potranno esprimere la propria volontà di adesione e la percentuale di conversione del Premio di Risultato da un minimo del 10%, con multipli crescenti di 10, fino al 100% e visualizzare la stima del proprio Premio di Risultato 2024. Tale importo è da intendersi come indicativo e non vincolante in quanto la effettiva consuntivazione del Premio, in linea con le previsioni contrattuali, avverrà nel mese di giugno 2025. Inoltre, sarà possibile visionare le aree di welfare inerenti i beni e i servizi compresi nel programma e valutare l'adesione all'iniziativa.

La scelta di conversione del Premio di Risultato è reversibile fino al 10 giugno 2025, ossia fino a tale data potrà

essere modificata sia la percentuale di destinazione del Premio che annullata la relativa richiesta di conversione. Coloro che non avranno aderito all'iniziativa entro i termini sopra indicati non potranno più farlo per l'anno in corso e questo comporterà l'erogazione in forma monetaria del Premio di Risultato maturato ed il suo assoggettamento a imposizione fiscale e contributiva sulla base della normativa vigente.

Con la consuntivazione del Premio di Risultato nel mese di giugno 2025, il valore effettivo del Premio convertito - sulla base della percentuale scelta - sarà accreditato in piattaforma, sul conto welfare individuale dei dipendenti aderenti, unitamente al credito welfare aggiuntivo riconosciuto la cui disponibilità sarà regolata in base a quanto richiamato nel paragrafo 3. Nel contempo, la quota del Premio di Risultato non destinata al welfare sarà liquidata in busta paga con le competenze del mese di giugno 2025 ed assoggettata a imposizione fiscale e contributiva sulla base della normativa vigente.

Si segnala, inoltre, che in caso di cessazione dal servizio intervenuta in costanza dell'iniziativa, non sarà più possibile accedere alla piattaforma con le credenziali office365 e in caso di adesione, il dipendente sarà tenuto a fruire delle opportunità in piattaforma prima della sua eventuale cessazione dal servizio.

5. LA MAPPA DELLE TEMPISTICHE

fino al 10 giugno 2025 (ore 23:59)	Il dipendente può scegliere di aderire all'iniziativa indicando la percentuale del Premio da convertire accedendo attraverso la intranet aziendale (da postazione o da web) o tramite app. Entro la medesima data è possibile modificare o annullare la scelta effettuata sulla base delle modalità previste. L'adesione è esclusivamente online e il dipendente aderente riceverà conferma alla stessa casella mail aziendale con cui ha fatto l'accesso al sito.
Dall' 11 giugno 2025 al 27 giugno 2025	La piattaforma sarà disponibile in sola consultazione per tutti i dipendenti aderenti e la percentuale di conversione scelta potrà essere visualizzata nella comunicazione inviata via e-mail nella fase di adesione. La scelta effettuata non sarà revocabile né la percentuale modificabile.
dal 27 giugno 2025	Il dipendente che ha aderito all'iniziativa convertendo, in tutto o in parte, il proprio Premio di Risultato, potrà accedere alla piattaforma per consultare il proprio conto welfare e potrà iniziare a fruire dei beni e dei servizi compresi nel catalogo di welfare.
20 novembre 2025	Termine del periodo di fruizione del conto welfare e chiusura dell'iniziativa. Gli eventuali importi residui di credito welfare saranno liquidati (al netto del credito welfare aggiuntivo residuo) con le spettanze retributive del mese di dicembre 2025 ed assoggettati a imposizione fiscale e contributiva sulla base della normativa vigente.

6. COME UTILIZZARE IL CONTO WELFARE

I dipendenti aderenti all'iniziativa potranno usufruire del proprio conto welfare individuale a far data dal 27 giugno 2025 accedendo alla piattaforma e scegliendo sulla stessa i beni e i servizi di loro interesse.

I beni e i servizi previsti dal catalogo welfare sono fruibili anche dai familiari del dipendente indicati dallo stesso nell'apposita area personale in piattaforma. Si evidenzia che, la Legge n. 207/2024 c.d. Legge di Bilancio 2025, intervenendo sull'art. 12 del TUIR, ha modificato la nozione di familiari del dipendente.

In base alla normativa di nuova introduzione i familiari ammessi sono:

- coniuge o parte dell'unione civile, non legalmente ed effettivamente separato
- figli (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati)
- ciascun ascendente che conviva con il dipendente

Per censire in piattaforma gli eventuali familiari beneficiari delle prestazioni è necessario indicare:

- grado di parentela con il dipendente (ai sensi dell'art. 12 del TUIR)
- nome e cognome
- codice fiscale
- se il familiare è «a carico» fiscalmente (condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese per il trasporto pubblico e per includere i figli nelle coperture del pacchetto sanitario integrativo aziendale prescelto, vedi infra)
- sussistenza della condizione della convivenza con il dipendente in caso di ascendenti

In generale, l'Azienda declina ogni responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni e all'autenticità dei giustificativi forniti dal dipendente in piattaforma per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive previste in relazione all'iniziativa di welfare, nonché per il loro eventuale utilizzo fraudolento.

L'offerta prevista dal "catalogo welfare" è molto ampia e si articola, sulla base della normativa vigente, nei seguenti ambiti:

- A. **previdenza complementare**: il dipendente potrà effettuare versamenti volontari aggiuntivi a Fondoposte, a Posta Previdenza Valore (solo se non abbia una posizione previdenziale aperta con Fondoposte) o ad altri fondi di previdenza complementare ai quali, sulla base delle informazioni presenti nei sistemi aziendali, risulta iscritto ed ai quali abbia già destinato quote di TFR;
- B. **fondo di assistenza sanitaria integrativa**: il dipendente potrà effettuare versamenti aggiuntivi per il passaggio dal pacchetto Base al pacchetto Plus del Fondo Poste Vita Fondo Salute, e/o richiedere l'estensione delle coperture sanitarie al proprio nucleo familiare, nel rispetto delle condizioni indicate al successivo paragrafo 9. Nel caso sia già attiva l'adesione al pacchetto Plus e/o l'estensione delle coperture sanitarie al nucleo familiare, il dipendente potrà utilizzare il conto welfare per sostenere il relativo onere sospendendone quindi la relativa trattenuta nel cedolino;
- C. **spese scolastiche per i familiari**: il dipendente potrà richiedere il rimborso di rette e/o tasse scolastiche riferite agli asili nido, alla scuola materna, elementare, media, superiore, università, master nonché di gite didattiche, di visite d'istruzione, del trasporto scolastico collettivo, di mensa scolastica, libri scolastici, di soggiorni studio all'estero, ludoteche, centri estivi e invernali e di altri corsi con finalità di educazione ed istruzione, tra cui anche il servizio di baby sitting, se previsti nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola (POF), riferibili ai familiari. Il dipendente potrà altresì scegliere per le stesse finalità la fruizione diretta di alcuni servizi disponibili in piattaforma, quali ad esempio i test scolastici;
- D. **spese socio-assistenziali**: il dipendente potrà richiedere il rimborso di servizi di assistenza ai propri familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni o familiari non autosufficienti (ad esempio assistenza domiciliare, badanti, infermieri, centri diurni e residenziali per gli anziani, servizi di sollievo, servizi di interpretariato per i familiari sordi, etc.). Il dipendente potrà altresì scegliere, per sé o propri familiari, la fruizione diretta di servizi di assistenza sociale (es. prestazioni domiciliari relative a: visite, diagnostica, prelievi del sangue, servizi infermieristici, consulenza psicologica, etc.);
- E. **salute e sanità**: il dipendente potrà richiedere per sé e per i propri familiari la fruizione diretta di servizi connessi ad accertamenti diagnostici/analisi di laboratorio, viste specialistiche, diagnostica per immagini, chirurgia ambulatoriale e chirurgia oculistica, protocolli di checkup, televisita medico di famiglia, cure odontoiatriche, centri riabilitativi, fisioterapici etc. accedendo alle strutture sanitarie convenzionate con il Network Poste Welfare Servizi;
- F. **sport**: il dipendente potrà richiedere per sé e per i propri familiari la fruizione diretta di servizi connessi a ingressi o abbonamenti a palestre, corsi e attività sportive, etc.;
- G. **cultura**: il dipendente potrà richiedere per sé e per i propri familiari la fruizione diretta di servizi connessi a corsi di formazione professionale, corsi di sviluppo personale, corsi di lingua, abbonamenti a riviste, arte e musei, etc.;
- H. **tempo libero**: il dipendente potrà richiedere per sé e per i propri familiari la fruizione diretta di servizi connessi a ingressi e abbonamenti a teatri, cinema, concerti, streaming e contenuti multimediali, corsi per hobby, parchi divertimenti, strutture termali e centri wellness (a esclusione di eventuali trattamenti estetici), etc.;
- I. **viaggi e vacanze**: il dipendente potrà richiedere per sé e per i propri familiari la fruizione diretta di servizi connessi a pacchetti vacanze e/o cofanetti;
- J. **trasporto pubblico**: il dipendente potrà richiedere il rimborso di abbonamenti nominativi al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per sé stesso o per i propri familiari a carico di cui all'art.12 del TUIR come modificato dalla recente normativa e sopra richiamato;
- K. **fringe benefit (voucher – rimborso bollette – spese per affitto/interessi su mutuo prima casa)**: il dipendente potrà richiedere per sé e per i propri familiari dei voucher, anche sotto forma di gift card tematiche, utilizzabili per fruire di beni e servizi di varia natura (ad esempio, voucher per carburante, spesa alimentare, fashion & style, beauty care, elettronica, food & beverage, ristorazione, videogiochi e giocattoli, spese per l'infanzia, shopping & marketplace, centri commerciali ed outlet, pets, attrezzature sportive, etc.) afferenti ad un'ampia rete di esercizi convenzionati disponibili. Si evidenzia che, anche per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, per effetto della Legge n. 207/2024, c.d. Legge di Bilancio 2025, l'importo annuo del valore di tali voucher che non concorre alla formazione del reddito, di cui all'articolo 51, comma 3, TUIR, è stato innalzato da 258,23 € a 2.000 € per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 € per gli altri lavoratori dipendenti. Inoltre, con la medesima Legge, è stato confermato per il medesimo triennio suindicato, che, nell'ambito dei citati limiti di esenzione di 2.000 € e di 1.000 €, non concorrono a formare il reddito, anche le somme sostenute dai medesimi dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia e gas), per le spese di

affitto e per interessi sui mutui per la prima casa. Al fine di beneficiare dell'innalzamento a 2.000 € del limite di esenzione, la Legge n. 207/2024, conferma, anche per l'anno in corso, la necessità che **ciascun lavoratore interessato fornisca al datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità attestante la propria condizione di genitore con figlio/i fiscalmente a carico.**

Le modalità di utilizzo del conto welfare individuale sono le seguenti:

- **versamenti:** il dipendente potrà effettuare versamenti aggiuntivi su posizioni, precedentemente aperte, di previdenza complementare e sul fondo di assistenza sanitaria integrativa, Poste Vita Fondo Salute.
- **rimborsi:** il dipendente potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute nell'anno solare 2024 e nell'anno 2025 fino al 20 novembre 2025 (ad eccezione delle casistiche di rimborso di cui alla richiamata lettera K "Fringe benefit" riferite solo all'anno 2025). Si specifica che potranno essere portate a rimborso le spese relative all'anno 2024 per le quali il dipendente non abbia già richiesto la detrazione/deduzione nella dichiarazione dei redditi 2024; per le spese già inserite nella dichiarazione precompilata inviata dall'Agenzia dell'Entrate, si evidenzia che potrà essere comunque chiesto il rimborso, tramite la piattaforma, della differenza tra quanto già indicato in sede di dichiarazione e quanto effettivamente sostenuto, fino a concorrenza del proprio conto welfare.

Per essere ammessa al rimborso la spesa dovrà essere:

- riferita, in qualità di **beneficiario**, al **dipendente o a uno dei familiari ammessi**, fra quelli indicati all'art.12 del TUIR, come modificato dalla recente normativa, in funzione della tipologia di spesa per la quale viene richiesto il rimborso.
- **sostenuta in proprio direttamente dal dipendente, ad eccezione delle casistiche di rimborso relative all'anno 2025 di cui alla richiamata lettera K "Fringe benefit".**
- dal giustificativo di spesa devono emergere chiaramente:
 - il beneficiario della spesa. All'interno dei documenti deve sempre essere specificato il beneficiario del servizio, se un documento si riferisce a più beneficiari è necessario che gli importi vengano scorporati e specificati. Il dipendente dovrà inserire una richiesta per ogni familiare, inserendo come richiedente il beneficiario per cui chiede il rimborso, e quindi la relativa quota di importo
 - la tipologia di spesa sostenuta, rientrando in uno degli ambiti di welfare per cui è ammesso il rimborso e il relativo importo
 - i dati identificativi della struttura completi (denominazione e attività), il relativo codice fiscale o partita IVA, l'indirizzo del soggetto che fornisce il servizio.

Al fine di ottenere il rimborso delle spese, le tipologie di giustificativo da presentare in piattaforma sono:

- Fattura (accompagnata dalla relativa evidenza di pagamento)
- Ricevuta fiscale/ "scontrino parlante" (accompagnata dalla relativa evidenza di pagamento)
- Busta paga per i collaboratori familiari a fini di assistenza domiciliare-infermieristica
- Ricevuta del bollettino postale/bancario
- MAV (accompagnato dalla relativa evidenza di pagamento)
- Autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 (accompagnata dalla relativa evidenza di pagamento)
- Dichiarazione su carta intestata della struttura o istituto che ha fornito la prestazione/servizio

Quando richiesta l'evidenza del pagamento, questa deve indicare la data di effettivo pagamento e il relativo importo, attraverso:

- Il timbro o la dicitura "pagato" / "pagato in data"
- Il bonifico bancario
- L'addebito su conto corrente
- L'addebito su carta di credito
- La contabile del MAV

In caso di giustificativo che include anche costi non rimborsabili rispetto ai servizi di welfare previsti dalla normativa vigente, deve essere identificabile l'importo, riferito alle singole voci, che non può essere rimborsato.

Per i giustificativi in lingua straniera è necessario presentare la seguente documentazione:

- la traduzione autenticata in italiano del giustificativo stesso. In alternativa una dichiarazione su carta intestata della struttura stessa o un'autodichiarazione del dipendente, con la traduzione del documento;

- se la valuta di pagamento è diversa dall'Euro, la documentazione comprovante il tasso di cambio utilizzato, che deve essere quello relativo alla data di pagamento dell'importo.

Il tasso di cambio in vigore in un determinato giorno è reperibile nel sito Internet della Banca d'Italia.

Si precisa che è necessario inserire in piattaforma l'importo che si intende richiedere a rimborso, che può essere uguale o inferiore a quello presente nel documento di spesa, nei limiti del conto welfare individuale.

Per i documenti fiscali di importo superiore a 77,47 € è necessaria la marca da bollo (2,00 €), a meno che:

- l'importo sia già comprensivo di IVA
- Il documento di spesa sia riferito a spese di acquisto testi scolastici
- l'istituto/soggetto emittente sia una ONLUS (art. 17 D.lgs. 460 Dic. 97). In tal caso, deve essere espressamente indicato nel documento.

I rimborsi sono accreditati sul conto corrente del dipendente tramite bonifico, entro il 15° giorno da quello di approvazione della richiesta.

Si fa presente di porre la massima attenzione all'indicazione dell'anno nel quale è stata effettivamente sostenuta la spesa di cui si chiede il rimborso, anno che, soprattutto nel caso di attestazioni cumulative, può essere diverso da quello indicato nel giustificativo di spesa. Ad esempio, se il pagamento della navetta scolastica del mese di dicembre 2024 è stato effettuato nel 2025, l'anno di sostenimento della spesa da indicare sarà il 2025, oppure, in caso di certificazioni emesse dai Comuni o dagli Istituti Scolastici nel 2025 per le spese sostenute nel 2024, l'anno di sostenimento della spesa da indicare sarà il 2024. Ciò anche per evitare incongruenze nella propria dichiarazione dei redditi con riferimento agli oneri detraibili /deducibili da indicare.

- fruizione diretta: il dipendente potrà richiedere di usufruire direttamente dei beni e servizi disponibili in piattaforma, tramite emissione di un voucher (i.e. titolo di legittimazione) nei limiti del conto welfare assegnato e nel rispetto della normativa vigente in termini di fruizione degli stessi con riferimento alla tipologia di seguito indicata "Fringe benefit". Accedendo in piattaforma alle sezioni dedicate, il dipendente potrà indicare i servizi che desidera ricevere. Ogni servizio verrà erogato con le modalità e le tempistiche presenti in ogni scheda prodotto disponibile in piattaforma. Non sarà effettuato alcun tipo di rimborso per spese sostenute direttamente dal dipendente per questa tipologia di servizi.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi tramite voucher si rimanda al paragrafo 9 "Regime fiscale (AREA C- D - E - F - G - H - I)".

Nel caso di mancata accettazione della richiesta di rimborso sarà inviata una comunicazione via mail al richiedente con cui gli saranno fornite le opportune indicazioni per regolarizzare/integrare la documentazione di rimborso per perfezionare la richiesta medesima, ovvero illustrate le ragioni per le quali la richiesta non è accoglibile; sempre tramite mail saranno inviate eventuali comunicazioni relative ad adempimenti necessari per la fruizione dei voucher.

Inoltre, potranno essere inviate anche comunicazioni informative di supporto agli aderenti connesse alle modalità di utilizzo del conto welfare e alla fruizione dei servizi presenti in piattaforma.

Il termine ultimo per l'utilizzo del conto welfare per tutte le modalità sopra indicate è il 20 novembre 2025.

7. ENTITA' DEL RIMBORSO

Ai fini del rimborso delle spese ammissibili potranno essere presentati documenti giustificativi di importo superiore rispetto alla quota di welfare che si vuole destinare per tale finalità ed al valore del rispettivo conto welfare (ad esempio, valore del documento giustificativo presentato a rimborso di 3.000 €, conto welfare individuale 1.000 €. In questo caso si potrà ottenere il rimborso di una parte di quanto indicato nel documento citato, ossia fino a concorrenza del proprio conto welfare o per un importo inferiore indicato dal dipendente).

Si ricorda che, anche nel caso in cui la spesa sia già stata indicata in sede di dichiarazione dei redditi, il dipendente potrà presentare richiesta di rimborso in piattaforma per la differenza tra quanto già indicato nella sua dichiarazione e il titolo giustificativo di spesa, nei limiti del conto welfare individuale. La richiesta di rimborso da parte del

dipendente deve tenere conto, pertanto, di quanto eventualmente già portato in detrazione/deduzione nella sua dichiarazione dei redditi ed eventualmente in quella di un altro familiare di cui all'art. 12 TUIR qualora il titolo giustificativo di spesa sia il medesimo. Inoltre, nel caso in cui la documentazione giustificativa di spesa sia intestata al 50% al dipendente e al 50% ad altro familiare, potrà essere chiesto il rimborso dal dipendente solo per il 50% dell'importo. Qualora invece il pagamento nei casi in cui la normativa preveda che lo stesso sia effettuato esclusivamente da dipendente (es. rimborsi spese scolastiche, spese socioassistenziali, trasporto pubblico), si origini da un conto corrente cointestato il dipendente potrà richiedere il rimborso per l'intero valore del pagamento stesso.

Si precisa, inoltre, che oltre a non poter portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno in corso le spese per cui è stato ottenuto il rimborso, per questi importi non si può usufruire di altre agevolazioni statali o locali, se non per l'eventuale parte eccedente rispetto a quella oggetto di rimborso. Infine, si evidenzia che le somme richieste a rimborso non devono essere oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, nei confronti del medesimo datore di lavoro o di altri datori di lavoro.

8. GESTIONE DEI RESIDUI PRESENTI NEL CONTO WELFARE

Il credito welfare residuo alla data del 20 novembre 2025 del Premio di Risultato presente sul conto welfare individuale (non ancora fruito a tale data) sarà liquidato al netto del credito welfare aggiuntivo residuo con le competenze retributive del mese di dicembre dello stesso anno e assoggettato a imposizione fiscale e contributiva secondo la normativa vigente.

Sulla base della normativa fiscale vigente, non potrà invece essere monetizzato il credito welfare aggiuntivo che non sia stato fruito alla data del 20 novembre 2025. Tale credito welfare aggiuntivo andrà pertanto fruito in beni e servizi di welfare entro e non oltre il suddetto termine, altrimenti andrà perso. Qualora, alla data del 20 novembre 2025, il lavoratore abbia fruito in beni e servizi welfare una percentuale del Premio inferiore a quella che dà diritto al credito welfare aggiuntivo, quest'ultimo non potrà essere riconosciuto.

Si precisa, inoltre, che, la piattaforma procederà scalando in via prioritaria i crediti welfare aggiuntivi riconosciuti in base alle soglie di conversione ed effettiva fruizione del Premio di Risultato spettante, pari al 10%, 50% e 90%, proprio per evitare, come sopra specificato, che gli stessi vengano persi dal lavoratore al termine dell'iniziativa (ad esempio, in caso di conversione del 50% del Premio di Risultato, al raggiungimento della soglia del 10% di fruizione del Premio spettante, si maturerà il diritto all'attribuzione di un credito welfare aggiuntivo di 100 € che sarà utilizzato, in via prioritaria, per i successivi utilizzi in piattaforma, rispetto al residuo del Premio di Risultato disponibile; al raggiungimento della successiva soglia del 50% di fruizione, si maturerà il diritto all'attribuzione di un ulteriore credito welfare aggiuntivo di 200 € che sarà utilizzato, in via prioritaria, per i successivi utilizzi in piattaforma, rispetto al residuo del Premio di Risultato disponibile). Si precisa che la maturazione e la disponibilità dei crediti welfare aggiuntivi potrà conseguire anche ad un unico utilizzo del conto welfare pari al suo intero ammontare ed essere dunque immediatamente fruibile in piattaforma (es. richiesta rimborso spese di valore corrispondente al Premio di Risultato convertito e all'intero importo dei crediti welfare aggiuntivi spettanti).

Nomina a dirigente

In caso di nomina a dirigente, il dipendente potrà continuare a fruire, sulla base del conto welfare residuo al momento della nomina, dei beni e servizi di welfare fino alla data del 20 novembre 2025. Al termine dell'iniziativa il credito welfare residuo sarà liquidato, al netto del credito welfare aggiuntivo residuo, nella busta paga del mese di dicembre ed assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva secondo la normativa vigente.

Cessazione del rapporto di lavoro a qualunque titolo

Il conto welfare residuo al momento della cessazione del rapporto di lavoro sarà liquidato (al netto del credito welfare aggiuntivo) unitamente alle altre competenze di fine rapporto e assoggettato a imposizione fiscale e contributiva secondo la normativa vigente. Verrà applicata analoga disciplina del punto che precede anche in caso di passaggio infragruppo ad aziende che non hanno aderito al programma di welfare 2025, a titolo di cessione di contratto o trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.

9. DESCRIZIONE BENI E SERVIZI PER AREE DI WELFARE

A. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il dipendente potrà effettuare versamenti volontari aggiuntivi a Fondoposte, a Posta Previdenza Valore (solo se

non sia titolare di una posizione previdenziale aperta con Fondoposte) o ad altro fondo di previdenza complementare al quale, sulla base delle informazioni presenti nei sistemi aziendali, risulta iscritto ed ai quali abbia già destinato quote di TFR.

La scelta di quanto versare deve essere indicata nella piattaforma e dovrà essere effettuata a cura del dipendente secondo le modalità previste nella piattaforma stessa.

Nel limite del proprio conto welfare e fino alla data di chiusura dell'iniziativa, potranno essere richiesti dai dipendenti anche più versamenti al fondo di previdenza complementare di iscrizione (ad esempio, anche nel caso di destinazione del credito welfare aggiuntivo che non potrà essere liquidato al termine dell'iniziativa).

Come previsto dall'art. 8 comma 10 dello Statuto di Fondoposte, il trasferimento della somma al Fondo sarà effettuato con cadenza trimestrale posticipata, nel corso del primo mese del trimestre successivo alla data di perfezionamento delle richieste di versamento, quindi nei mesi di luglio, ottobre e, solo per l'ultimo trimestre, considerata la data di chiusura dell'iniziativa, a dicembre.

Fondoposte darà evidenza agli iscritti dell'avvenuto versamento di tali contributi attraverso l'area riservata del sito internet ed in occasione dell'invio della comunicazione periodica annuale.

Con riferimento agli aderenti alla Polizza Posta Previdenza Valore, il versamento effettuato sarà visibile nell'area riservata Poste Vita, entro il mese successivo a quello di versamento e nella comunicazione periodica agli iscritti, inviata nel mese di marzo di ogni anno.

Il regime fiscale

Nel caso in cui il lavoratore opti per la conversione del Premio di Risultato in versamenti alla previdenza complementare, tali versamenti non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente, qualunque sia il loro importo. Le suddette somme resteranno integralmente detassate anche in fase di liquidazione della prestazione pensionistica.

Invece, qualora i versamenti aggiuntivi alla previdenza complementare vengano effettuati utilizzando il credito welfare aggiuntivo, gli stessi saranno integralmente deducibili nei limiti di 5.164,57 € per l'anno solare di riferimento, come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, nel caso in cui il dipendente abbia versato ulteriori somme alla previdenza complementare utilizzando quote di credito welfare aggiuntivo, dovrà verificare che, nell'anno fiscale di riferimento, il valore complessivo dei versamenti effettuati, al netto delle quote di Premio di Risultato convertito in welfare, non risulti superiore al richiamato limite.

Si evidenzia, che le attività connesse al versamento dell'importo della contribuzione aggiuntiva a Fondoposte derivante dalla conversione in welfare, saranno curate direttamente dal datore di lavoro; nel caso invece di versamento a Posta Previdenza Valore o ad altri fondi a cui il dipendente risulti iscritto, il dipendente stesso dovrà comunicare al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'importo dei contributi derivanti dalla conversione del Premio di Risultato 2024 che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale, nonché quelli attribuiti a titolo di credito welfare aggiuntivo.

B. FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

Il dipendente potrà utilizzare il proprio conto welfare per sostenere il costo del passaggio dal pacchetto Base al pacchetto Plus del Fondo sanitario integrativo, Poste Vita Fondo Salute e/o per richiedere l'estensione delle coperture sanitarie al nucleo familiare. Nel caso sia già attiva l'adesione al pacchetto Plus e/o l'estensione delle coperture sanitarie al nucleo familiare, il dipendente potrà utilizzare il conto welfare per sostenere il relativo onere (sospendendo quindi la trattenuta nel cedolino).

Il passaggio dal pacchetto Base al Plus e/o l'estensione al nucleo familiare, potrà essere effettuato dal dipendente fino al 20 novembre 2025.

Il passaggio dal pacchetto Base al Plus e/o l'estensione al nucleo familiare sarà attivo a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di perfezionamento della richiesta di passaggio/estensione e potrà avere durata semestrale o annuale a scelta del dipendente.

L'intera quota a copertura del periodo di validità scelto sarà destinata al Fondo sanitario integrativo, tramite l'utilizzo del conto welfare, in via anticipata rispetto alla durata dell'adesione (es. copertura semestrale per il pacchetto Plus, pagamento anticipato delle sei mensilità da attingere dal conto welfare); nel caso in cui la copertura fosse già attiva, la sospensione della quota a carico del dipendente dal cedolino avverrà a partire dal mese successivo a quello di perfezionamento della richiesta; in ogni caso resterà tracciata mensilmente nel cedolino del dipendente la quota azienda (trattenuta figurativa).

Alla scadenza del pacchetto opzionato tramite piattaforma, sarà ripristinato il pacchetto sanitario attivo in precedenza, eventualmente esteso al nucleo familiare, qualora tale opzione fosse già presente prima della scelta; nel caso in cui le coperture sanitarie siano state estese al nucleo familiare per effetto della fruizione tramite la piattaforma, l'estensione al nucleo cesserà alla scadenza fissata.

Per i pacchetti del fondo sanitario integrativo opzionati tramite la piattaforma:

- non sarà possibile, prima della scadenza prevista, cambiare il tipo di copertura scelta (es. tornare al pacchetto Base e/o eliminare l'estensione al nucleo familiare delle coperture);
- non sarà possibile censire il nucleo, se all'atto dell'opzione non era già presente; qualora, invece, il nucleo fosse presente all'atto della scelta, sarà possibile, prima della scadenza dell'iniziativa, inserire nelle coperture un familiare "sopravvenuto", tra quelli indicati nell'art. 12 del TUIR (es. nascita di un figlio, il coniuge, etc.);
- i familiari che possono essere inseriti tra le coperture dei pacchetti sanitari seguono le regole presenti nel regolamento del Fondo sanitario integrativo aziendale Poste Vita Fondo Salute (il coniuge o unito civilmente, i figli fiscalmente a carico sino al compimento del 26° anno di età ove non totalmente inabili) con l'eccezione del convivente more uxorio, vedi infra;
- non sarà possibile estendere le coperture sanitarie al proprio nucleo familiare qualora nello stesso sia **presente il convivente more uxorio**, non rientrando quest'ultimo, in base alle previsioni dell'art. 12 del TUIR, tra i familiari ammessi alle iniziative di welfare (non solo nel caso in cui l'estensione delle coperture al nucleo avvenga per effetto dell'opzione effettuata tramite piattaforma, ma anche nell'ipotesi in cui l'estensione al nucleo familiare fosse già attiva per effetto di una scelta effettuata in precedenza tramite l'Area Riservata del Fondo sanitario integrativo Poste Vita Fondo Salute). Pertanto, non è prevista la restituzione di un'eventuale pro-quota nel caso in cui la cessazione per figli a carico avvenga prima della fine del pacchetto attivato con il Welfare, né qualora avvenga la cessazione della condizione di assistibilità prima della fine del pacchetto stesso. In tali casi, si manterrà la copertura sanitaria opzionata con il welfare fino alla sua scadenza naturale;
- il dipendente avrà facoltà di richiedere l'annullamento del pacchetto opzionato sulla piattaforma entro il termine perentorio di 15 gg dalla data di completamento dell'operazione e comunque entro il termine dell'iniziativa di Welfare del 20 novembre 2025; le somme anticipate saranno riaccreditate nel conto welfare individuale e la posizione del dipendente e/o del relativo nucleo tornerà alla situazione precedente. L'annullamento della richiesta sarà possibile solo se il dipendente e/o i suoi familiari non hanno usufruito di prestazioni inserite nel pacchetto scelto e non presenti nel pacchetto precedente;
- in caso di cessazione dal servizio del dipendente prima del termine della durata del pacchetto sanitario Plus, opzionato tramite il programma di welfare, si procederà alla conversione automatica delle suddette coperture in quelle del pacchetto Base (l'unico fruibile, per effetto del regolamento aziendale vigente del Fondo sanitario dai cessati), salvo recesso dalle coperture sanitarie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In mancanza di recesso da parte del dipendente, l'eventuale eccedenza già versata per la scelta tramite l'iniziativa di welfare del pacchetto Plus e/o per l'estensione delle coperture sanitarie al nucleo familiare, verrà scalata a copertura parziale del pacchetto Base con invio all'interessato del bollettino premarcato solo per l'eventuale differenza.

Il regime fiscale

Nel caso in cui il lavoratore converta il Premio di Risultato a lui spettante per coprire gli oneri del passaggio dalle coperture sanitarie del pacchetto Base a quelle del pacchetto Plus e/o per l'estensione delle coperture stesse al proprio nucleo familiare, tali somme non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente qualunque sia il loro importo. Invece, qualora i versamenti vengano effettuati utilizzando il credito welfare aggiuntivo, gli stessi saranno integralmente deducibili nei limiti di 3.615,20 € per l'anno solare di riferimento, come previsto dalla normativa vigente.

C. SPESE SCOLASTICHE PER I FAMILIARI

Il dipendente ha la possibilità di portare a rimborso, totale o parziale, le spese per servizi e prestazioni di educazione/istruzione destinate ai suoi familiari, sostenute nel 2024 e nel 2025 fino al 20 novembre 2025.

Tipologie di spesa rimborsabili

Asili nido

Spese rimborsabili (esemplificativo e non esaustivo):

- rette di asili nido, sia pubblici sia privati compresi quelli aziendali.

Spese non rimborsabili (esemplificativo e non esaustivo):

- spese accessorie (ad esempio, materiali per la cura e l'igiene del bambino).

Scuola, università e master

Spese rimborsabili (esemplificativo e non esaustivo):

- tasse e/o rette di iscrizione e frequenza alla scuola dell'infanzia (cosiddette "scuole materne")
- tasse di iscrizione e/o rette per la frequenza di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le tasse e rette universitarie
- spese sostenute per test di ingresso all'università, qualora obbligatori
- spese per la frequenza di scuole all'estero, anche per periodi compresi nell'anno (ad esempio, trimestrali/semestrali), purché aventi valore di frequenza riconosciuta in Italia (quali programmi di Erasmus, Exchange Program e altre organizzazioni similari)
- tasse e/o rette e spese di iscrizione per percorsi universitari post laurea (master universitario di I livello/II livello, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca)
- spese per servizi di pre-scuola o post-scuola
- spese per il servizio mensa, purché la sua fruizione sia connessa ai servizi di istruzione ed educazione
- spese per scuolabus/navetta scolastica (servizio offerto dalla scuola o dal Comune di residenza).
- spese sostenute per gite didattiche e visite d'istruzione
- spese sostenute per esami di stato, test di ammissione all'Università
- materiale per didattica a distanza DAD (pc, laptop, tablet) supportato da certificazione su carta intestata dell'Istituto
- spese sostenute per i familiari con diagnosticato disturbo dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici necessari all'apprendimento nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali per l'apprendimento delle lingue straniere
- spese derivanti da iniziative previste dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola (POF). Ad esempio, rientrano in queste attività: corsi di teatro, musica, pittura, lingue straniere, informatica, fotografia; attività sportive ulteriori alle ore di educazione fisica; etc.

Tra le spese di iscrizione sono compresi gli oneri accessori quali, ad esempio, le assicurazioni obbligatorie o eventuali altri contributi richiesti formalmente dall'Istituto scolastico.

In caso di rimborso di tali spese attraverso la piattaforma welfare, l'importo rimborsato, in linea con la regola generale, non potrà essere presentato in sede di dichiarazione dei redditi se non per l'importo eventualmente eccedente all'importo rimborsato.

Spese non rimborsabili (esemplificativo e non esaustivo):

- spese sostenute per corsi/attività sportive e ludiche non previsti dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola (POF)
- spese accessorie (ad esempio, spese di trasporto per studenti fuori sede, etc.).

Testi scolastici

Spese rimborsabili (esemplificativo e non esaustivo):

- spese sostenute per i libri di testo della scuola primaria e secondaria indicati nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola
- spese sostenute per i libri di testo universitari o per master e scuole di specializzazione indicati dal Ministero e dall'Università
- spese sostenute per materiale didattico, in questo caso è necessario presentare il Piano dell'Offerta Formativa (POF) o la dichiarazione della scuola indicante il materiale da acquistare

Oltre alla documentazione di spesa già indicata nel paragrafo 6, per ottenere il rimborso dei libri di testo i documenti giustificativi da presentare sono:

- dichiarazione su carta intestata dell'istituto comprovante la lista dei testi scolastici
- fattura con l'indicazione dei testi acquistati e l'evidenza di pagamento
- ricevuta fiscale con l'indicazione dei testi acquistati e l'evidenza di pagamento.

Lo scontrino rilasciato dalle librerie può essere utilizzato ai fini della richiesta di rimborso, purché risponda ai seguenti requisiti:

- deve essere un documento fiscale valido;
- deve essere parlante, con l'indicazione dei titoli dei testi acquistati o indicare "Testi scolastici/ Libri di testo/Libri scolastici";
- essere accompagnato da un'autodichiarazione che riporti l'importo risultante sullo scontrino e il nome del dipendente.

Soggiorni studio all'estero

Spese rimborsabili (esemplificativo e non esaustivo)

- spese sostenute per viaggio e pernottamento per soggiorni-studio svolti all'estero

Servizi baby sitting

Spese rimborsabili (esemplificativo e non esaustivo)

- Costo sostenuto dal dipendente per il servizio di baby sitting per i familiari purché rientrante nell'ambito di iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola (POF), la cui documentazione andrà allegata in fase di richiesta di rimborso.

Spese non rimborsabili (esemplificativo e non esaustivo)

- Spese accessorie (ad esempio, acquisto di prodotti per la cura e l'igiene del bambino)

Campus estivi/invernali

Spese rimborsabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Costi sostenuti per l'iscrizione e la frequenza di ludoteche, per laboratori e servizi di animazione per bambini e ragazzi
- Costi sostenuti per l'iscrizione e la frequenza ai cosiddetti "centri estivi/invernali" che organizzino attività ludico/ricreative ovvero sportive con finalità ricreative e/o di intrattenimento durante il periodo estivo/invernale di sospensione delle attività scolastica

L'originale del giustificativo di spesa deve essere conservato dal dipendente per un periodo di 10 anni. I rimborsi saranno accreditati sul conto corrente del dipendente tramite bonifico, entro il 15° giorno dalla approvazione della richiesta.

Inoltre, per alcune delle prestazioni sopra indicate sarà possibile scegliere anche la modalità della fruizione diretta tramite voucher in base ai servizi disponibili in piattaforma, quali ad esempio i testi scolastici.

Il regime fiscale

I rimborsi delle spese per istruzione non sono assoggettati ad imposizione fiscale e contributiva. Alcune spese di istruzione sono detraibili in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso potrà essere portata in detrazione solamente la differenza fra le spese sostenute e quelle rimborsate tramite il conto welfare (ad esempio, se si sostengono spese per 500 € nell'anno e il rimborso tramite il conto welfare è pari a 300 €, si potranno portare in detrazione solo 200 €).

Per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi tramite voucher si rimanda al paragrafo "Regime fiscale (AREA C- D - E - F - G - H - I)".

D. SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI

Il dipendente ha la possibilità di richiedere il rimborso totale o parziale, di servizi di assistenza per i propri familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) o familiari non autosufficienti di qualunque età (ad esempio, assistenza domiciliare, badanti, infermieri, centri diurni e residenziali, servizi di sollievo, etc.). Per questa tipologia non sono ammesse richieste di rimborso per spese sostenute dal dipendente per sé stesso.

Assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti

Il dipendente ha la possibilità di portare a rimborso, totale o parziale, le spese sostenute nel 2024 e nel 2025 fino al 20 novembre 2025 per l'assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni di età o familiari non autosufficienti di qualunque età.

La non autosufficienza consiste nell'incapacità del soggetto di compiere uno o più atti della vita quotidiana quali, ad esempio:

- assumere alimenti
- espletare le funzioni fisiologiche
- provvedere all'igiene personale
- deambulare
- indossare gli indumenti.

Inoltre, è considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza può essere riconosciuto al ricorrere anche di una sola delle condizioni esemplificativamente richiamate e deve risultare da certificazione medica (anche rilasciata e attestata dal medico curante).

Spese rimborsabili (esemplificativo e non esaustivo):

- spese sostenute per servizi di assistenza con badanti
- spese sostenute per assistenza infermieristica domiciliare, terapeutica o riabilitativa
- spese sostenute per prestazioni fisioterapiche
- spese per cure palliative domiciliari
- rette di degenza in struttura socio - assistenziale residenziale e in centri diurni per anziani e persone non autosufficienti
- rette di degenza in strutture socio - sanitarie residenziali (RSA)
- spese per servizi di interpretariato per i familiari sordi.

Si evidenzia che qualora il soggetto che presta l'assistenza ai familiari sia assunto dal dipendente, occorre presentare la busta paga per i collaboratori familiari e la quietanza di pagamento da cui risulti la spesa sostenuta dal dipendente, ovvero, in caso di prestazione di lavoro occasionale, copia della comunicazione effettuata all'INPS e del libretto famiglia. Per il rimborso è necessario separare in piattaforma gli importi relativi al netto e ai contributi indicati in busta paga.

In caso di assistenza a familiari non autosufficienti, occorre presentare la certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza. La certificazione medica non è richiesta per i familiari anziani autosufficienti che abbiano compiuto 75 anni di età.

L'originale del giustificativo di spesa va conservato a cura del dipendente per un periodo di 10 anni. I rimborsi saranno accreditati sul conto corrente del dipendente tramite bonifico, entro il 15° giorno dalla approvazione della richiesta.

Inoltre, il dipendente potrà altresì scegliere, per sé o propri familiari, la fruizione diretta di servizi di assistenza sociale (es. prestazioni domiciliari relative a: visite, diagnostica, prelievi del sangue, servizi infermieristici, consulenza psicologica, etc.) nell'ambito della rete di strutture convenzionate disponibili in piattaforma.

Il regime fiscale

I rimborsi delle spese socio-assistenziali per i familiari non sono assoggettati ad imposizione fiscale e contributiva.

Alcune spese sostenute per i familiari sono detraibili/deducibili in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso potrà essere portata in detrazione solamente la differenza fra le spese sostenute e quelle rimborsate tramite il conto welfare (ad esempio, se si sostengono spese per 500 € nell'anno e il rimborso tramite il conto welfare è pari a 300 €, si potranno portare in detrazione solo 200 €).

Per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi tramite voucher si rimanda al paragrafo "Regime fiscale (AREA C - D - E - F - G - H - I)".

E. SALUTE E SANITA'

Il dipendente potrà fruire, per sé e/o per i propri familiari, all'interno della piattaforma dell'offerta di servizi connessi ad accertamenti diagnostici/analisi di laboratorio, visite specialistiche, diagnostica per immagini, chirurgia ambulatoriale e chirurgia oculistica, protocolli di check up (uomo, donna, rischio cuore, rischio

oncologico), televisita medico di famiglia, cure odontoiatriche, centri riabilitativi, fisioterapici etc. accedendo a tutte le strutture sanitarie convenzionate con il Network Poste Welfare Servizi (lo stesso già utilizzato per accedere in regime diretto alle prestazioni del Fondo sanitario integrativo aziendale).

F. SPORT

Il dipendente potrà scegliere, per sé e/o per i propri familiari, all'interno della piattaforma, l'offerta di ingressi e abbonamenti per palestre e attività sportive. Tali servizi potranno essere fruiti esclusivamente in piattaforma scegliendo tra quelli messi a disposizione dalla stessa.

G. CULTURA

Il dipendente potrà scegliere, per sé e/o per i propri familiari, l'offerta di servizi di formazione professionale, corsi di sviluppo personale, corsi di lingua, abbonamenti a riviste specializzate, arte e musei, etc. Tali servizi potranno essere fruiti scegliendo esclusivamente tra quelli messi a disposizione dalla piattaforma.

H. TEMPO LIBERO

Il dipendente potrà scegliere, per sé e/o per i propri familiari, l'offerta di ingressi e abbonamenti a teatri, cinema, concerti, streaming e contenuti multimediali, corsi per hobby, parchi divertimenti, strutture termali, centri wellness (ad esclusione di eventuali trattamenti estetici), etc. Tali servizi potranno essere fruiti esclusivamente tra quelli messi a disposizione dalla piattaforma

I. VIAGGI E VACANZE

Il dipendente potrà scegliere, per sé e/o per i propri familiari, l'offerta di pacchetti vacanze, viaggi o cofanetti. Tali servizi potranno essere fruiti esclusivamente tra quelli messi a disposizione dalla piattaforma.

Come richiedere il servizio tramite fruizione diretta (AREA C - D - E - F - G - H - I)

Al fine di ottenere il servizio scelto, il dipendente deve accedere alla piattaforma e all'interno di ciascuna sezione sarà presente un'ulteriore suddivisione per categorie. Cliccando su ciascuna categoria, la piattaforma riporterà alla lista di servizi disponibili e per ciascun servizio sarà visualizzabile l'informazione di dettaglio sullo stesso, le istruzioni e le tempistiche di utilizzo. Il sistema permetterà di fruire il servizio scelto nel limite del conto welfare disponibile. Inoltre, ove richiesto, sarà necessario indicare se il beneficiario del servizio sia il dipendente stesso o un suo familiare, fra quelli inseriti nella sezione dedicata. **I voucher selezionati in piattaforma non sono in alcun modo annullabili, rimborsabili o modificabili (fatta eccezione per l'Area D "Spese Socio-assistenziali" e l'Area E "Salute e Sanità" i cui voucher potranno essere annullati nei termini previsti in piattaforma, a condizione che il servizio scelto in fruizione diretta non sia stato già usufruito).** È importante, dunque, da parte del dipendente prestare la massima attenzione nella finalizzazione della scelta di fruizione diretta del servizio in piattaforma verificando, preventivamente, la pagina informativa di specifico riferimento con le condizioni, i termini e le modalità di utilizzo previste.

Regime fiscale (AREA C- D - E - F - G - H - I)

Il valore dei servizi utilizzati all'interno dell'iniziativa welfare per esigenze di ricreazione, istruzione, salute e assistenza sociale non costituisce reddito per il dipendente. Per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi tramite voucher, la normativa vigente prevede che il voucher, quale titolo di legittimazione, non può essere utilizzato da persona diversa dal titolare, non può essere monetizzato o ceduto a terzi, e dà diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.

Di conseguenza:

- il voucher è utilizzabile solo da parte del beneficiario indicato sullo stesso ed esclusivamente per il tipo di servizio prescelto; gli operatori convenzionati possono controllare in ogni momento la corrispondenza tra il beneficiario del voucher e il documento di identità del richiedente la prestazione;
- il voucher non può essere integrato in denaro (ad esempio, nel caso in cui il dipendente scelga di fruire di un abbonamento annuale a una palestra del costo di 300 €, non è possibile richiedere un voucher di 200 € e

integrare la differenza in denaro) e non dà diritto a resto.

Ciascun voucher riporterà una data di scadenza entro cui dovrà essere utilizzato. Si evidenzia che non sarà più possibile utilizzare voucher scaduti o richiedere la conversione in denaro dei medesimi o la loro conversione con altri servizi. A titolo esemplificativo, il voucher relativo alla palestra non potrà essere utilizzato per fruire di abbigliamento sportivo, bevande o cibi dietetici.

J. TRASPORTO PUBBLICO

Il dipendente ha la possibilità di portare a rimborso le spese sostenute nel 2024 e 2025 fino al 20 novembre 2025 per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per sé e **per i propri familiari fiscalmente a carico** secondo la normativa vigente.

Per il rimborso di tali spese si evidenzia che:

- è necessario presentare copia del titolo di viaggio
- gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale possono essere settimanali, mensili, trimestrali, semestrali, annuali
- in caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è necessario disporre di documentazione che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio, nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (ad esempio, il tipo di abbonamento, l'indicazione del soggetto utilizzatore, il periodo di validità, la spesa sostenuta e la data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell'avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell'abbonamento allo stesso intestato (allegandone la relativa copia).

Spese non rimborsabili (esemplificativo e non esaustivo):

- Biglietti singoli, carnet, abbonamenti cedibili e senza indicazione del nominativo del beneficiario.

L'originale del giustificativo di spesa va conservato a cura del dipendente per un periodo di 10 anni. I rimborsi saranno accreditati sul conto corrente del dipendente tramite bonifico, entro il 15° giorno dalla approvazione della richiesta.

Mobility Management aziendale

Si segnala che per le spese riferite ad abbonamenti al trasporto pubblico autorizzate nell'ambito dell'iniziativa aziendale Mobility Management, è disponibile sulla piattaforma una apposita modalità di rimborso. In caso di somme versate dall'Azienda per conto del dipendente per l'abbonamento al trasporto pubblico, il dipendente potrà chiedere il rimborso, in tutto o parte, di tali spese tramite la piattaforma di welfare e dovrà allegare, nella documentazione per il rimborso, anche l'attestazione rilasciata dall'Azienda. Si evidenzia che per le **somme versate dall'Azienda nell'anno 2024, riferite ad abbonamenti al trasporto pubblico (con decorrenza 2024 o 2025), tali spese saranno indicate dall'Azienda stessa di appartenenza, ai fini della loro detraibilità, in sede di Certificazione Unica (CU). Pertanto, limitatamente alle stesse, sarà onere del dipendente modificare la propria dichiarazione dei redditi rispetto all'ammontare della detrazione già riconosciuta dall'Azienda qualora decida di richiederne il rimborso tramite l'iniziativa di welfare.**

Viceversa, con riferimento all'anticipo versato dall'Azienda nell'anno 2025 relativo ad abbonamenti al trasporto pubblico autorizzato sempre nell'ambito del Mobility Management (con decorrenza 2025 o 2026), il dipendente non potrà chiederne il rimborso tramite la piattaforma di welfare. Limitatamente a tali spese, pertanto, l'attuale edizione della piattaforma di welfare non prevede la richiesta di rimborso che tuttavia potrà essere invece presentata nell'anno successivo.

Regime fiscale

I rimborsi dei costi per l'abbonamento del trasporto che il dipendente ha sostenuto per sé o per i suoi familiari, ottenuti attraverso l'iniziativa welfare, non costituiscono reddito per il dipendente.

Qualora le spese di trasporto sostenute siano detraibili in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi, potrà essere portata in detrazione solamente la differenza fra le spese sostenute e quelle rimborsate tramite il conto welfare (ad esempio, se si sostengono spese per 250 € nell'anno e il rimborso tramite il conto welfare è pari a 100 €, si potranno portare in detrazione solo 150 €).

In caso di adesione all'iniziativa Mobility Management aziendale si richiamano le specifiche indicate nella

relativa sezione di riferimento.

K. FRINGE BENEFIT (VOUCHER - RIMBORSO BOLLETTE E SPESE PER AFFITTO /INTERESSI SUL MUTUO PRIMA CASA)

Tramite la piattaforma ed entro il 20 novembre 2025, il dipendente potrà richiedere voucher, anche sotto forma di gift card tematiche, relativi a beni e servizi in natura (ad esempio, voucher per carburante, spesa alimentare, fashion & style, beauty care, elettronica, food & beverage, ristorazione, videogiochi e giocattoli, spese per l'infanzia, shopping & marketplace, centri commerciali ed outlet, pets, attrezzature sportive etc.) per un importo complessivamente non superiore a 2.000 € per i lavoratori con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) e a 1.000 € per tutti gli altri lavoratori come confermato dalla Legge n. 207/2024, c.d. Legge di Bilancio 2025. La citata Legge, per gli anni di imposta 2025,2026 e 2027, ha previsto che non concorrono a formare il reddito, entro i limiti complessivi suindicati, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas), per le spese di affitto per la prima casa e per gli interessi sul mutuo relativi alla prima casa.

Le caratteristiche dei diversi voucher sono consultabili in piattaforma, così come l'elenco degli esercenti aderenti alla rete che saranno in continua evoluzione. Il dipendente potrà individuare il taglio dei voucher che desidera ricevere e in ogni scheda prodotto saranno disponibili le relative modalità e tempistiche di utilizzo.

Voucher per Poste Energia e Fibra Postecasa Ultraveloce

Con riferimento ai prodotti di brand aziendale, Poste Energia e Fibra Postecasa Ultraveloce, è prevista anche la possibilità di richiedere voucher per il pagamento delle fatture/bollette digitali non ancora sostenute, intestate al dipendente o ai suoi familiari di cui all'art. 12 del TUIR, per le quali sia già attiva la domiciliazione sul conto corrente. Il relativo processo operativo di fruizione diretta sarà indicato dettagliatamente in piattaforma. Tale opportunità, con riferimento alle sole fatture Poste Energia, non esclude di potere richiedere il rimborso delle spese qualora le stesse siano state già sostenute (al pari di quanto accade per la medesima tipologia di utenza erogata da altri gestori).

Rimborso bollette (acqua, energia, gas)

È prevista la possibilità di richiedere il rimborso per utenze intestate al dipendente o ai familiari di cui all'art 12 del TUIR per acqua, gas ed energia, **sostenute nell'anno 2025, sempre nei limiti annui sopra richiamati a seconda che il dipendente abbia o meno figli a carico.** Le utenze, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022 e 5/E del 7 marzo 2024 (alle quali si rimanda per maggiori dettagli salvo ulteriori e diverse indicazioni che dovessero intervenire), possono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente o dai suoi familiari sopra richiamati, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Il dipendente per ottenere il rimborso delle spese deve seguire le modalità indicate in piattaforma e presentare la documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche nella quale siano riportati gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento. Nel caso in cui l'utenza sia cointestata con un familiare di cui all'art. 12 TUIR, il dipendente potrà portarne a rimborso l'intero importo qualora lo stesso sia stato interamente da lui sostenuto o dal familiare stesso. Non potranno essere portate a rimborso le quote riferite al canone TV le cui modalità saranno indicate direttamente in piattaforma. Il rimborso bollette potrà riguardare tutti i gestori del servizio abilitati, ivi incluso, pertanto, Poste Energia. Si evidenzia, altresì, che non potranno essere presentate fatture che siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro. In piattaforma, per il perfezionamento dell'iter istruttorio della richiesta di rimborso, in linea con le indicazioni della sopra citata circolare, è necessario verificare e accettare i termini e le condizioni previste ai sensi del DPR n. 445/2000. Resta fermo che tutta la documentazione presentata per il rimborso deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Spese per affitto prima casa

È prevista la possibilità di richiedere il rimborso delle spese per l'affitto relative alla prima casa intestate al dipendente o ai familiari di cui all'art. 12 del TUIR **sostenute nell'anno 2025, sempre nei limiti annui sopra richiamati a seconda che il dipendente abbia o meno figli a carico.** Sulla base delle indicazioni della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024, le spese per l'affitto della prima casa sono da intendersi riferite all' "abitazione principale" prevista per l'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 16 (canoni di locazione) del TUIR. Con specifico riferimento a tali spese, si ritiene che le stesse debbano riguardare immobili

ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente o dai suoi familiari sopra richiamati, nei quali il dipendente o i suoi familiari dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Con particolare riguardo alla locuzione «spese per l'affitto», si fa riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno, che andrà allegato alla documentazione necessaria, unitamente all'attestazione di pagamento, per ottenere il rimborso in piattaforma secondo le modalità indicate nella stessa. Nel caso in cui il contratto di affitto sia cointestato con un familiare di cui all'art. 12 TUIR, il dipendente potrà portarne a rimborso l'intero importo qualora lo stesso sia stato interamente da lui sostenuto o dal familiare stesso. Si evidenzia, altresì, che non potranno essere rimborsate le spese per l'affitto che siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro. In piattaforma, per il perfezionamento dell'iter istruttorio della richiesta di rimborso, in linea con le indicazioni della sopra citata circolare, è necessario verificare e accettare i termini e le condizioni previste ai sensi del DPR n. 445/2000. Si precisa che, nel caso in cui il dipendente o i suoi familiari non abbiano la residenza presso l'immobile oggetto del contratto di locazione relativamente al quale si richiede il rimborso, sarà necessario attestare in piattaforma, ai sensi del DPR n. 445/2000, che presso lo stesso immobile si abbia la dimora abituale. Resta fermo che tutta la documentazione presentata per il rimborso deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Interessi sul mutuo relativo alla prima casa

È prevista la possibilità di richiedere il rimborso per interessi sul mutuo relativi alla prima casa intestati al dipendente o ai familiari di cui all'art. 12 del TUIR, **sostenuti nell'anno 2025, sempre nei limiti annui sopra richiamati a seconda che il dipendente abbia o meno figli a carico.** Sulla base delle indicazioni della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024, le spese per interessi sul mutuo relativi alla prima casa sono da intendersi riferite all'"abitazione principale" prevista per l'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 15 comma 1, lettera b) (interessi passivi per mutui) del TUIR. Con specifico riferimento a tali spese, si ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente o dai suoi familiari sopra richiamati, nei quali il dipendente o i suoi familiari dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Il dipendente per ottenere il rimborso degli interessi passivi deve seguire le modalità indicate in piattaforma e allegare la documentazione dalla quale si evinca la titolarità del mutuo rispetto ai soggetti sopra indicati e l'avvenuto pagamento degli interessi passivi sostenuti nell'anno 2025 (es. attestazione dell'Istituto di Credito con l'evidenza della quota di interessi passivi distinta dalla quota capitale pagata nell'anno 2025, bonifico bancario, addebito automatico (SEPA), dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 nel caso di mancanza di attestazione dell'Istituto di Credito, eventuale piano di ammortamento del mutuo). Si evidenzia, altresì, che non potranno essere rimborsate le spese per interessi sul mutuo che siano già stati oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro. In piattaforma, per il perfezionamento dell'iter istruttorio della richiesta di rimborso, in linea con le indicazioni della sopra citata circolare, è necessario verificare e accettare i termini e le condizioni previste ai sensi del DPR n. 445/2000. Si precisa che, nel caso in cui il dipendente o i suoi familiari non abbiano la residenza presso l'immobile oggetto di mutuo per il quale si richiede il rimborso degli interessi passivi, sarà necessario attestare in piattaforma, ai sensi del DPR n. 445/2000, che presso lo stesso immobile si abbia la dimora abituale. Resta fermo che tutta la documentazione presentata per il rimborso deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Resta fermo che in relazione alle spese rimborsate tramite la piattaforma di welfare, non si potrà beneficiare di altre agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione in sede dichiarazione dei redditi prevista per l'abitazione principale degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime sono state già oggetto di rimborso tramite welfare. Si evidenzia tuttavia che, qualora la spesa sia già stata oggetto di rimborso parziale tramite welfare, in sede di dichiarazione dei redditi, il dipendente potrà presentare in detrazione la differenza tra quanto già rimborsato tramite piattaforma e l'importo della spesa complessiva come risultante dai relativi giustificativi.

Si specifica che per l'aggiornamento del limite annuo in piattaforma a 2.000 euro è necessario da parte del dipendente il rilascio della dichiarazione per attestare la condizione di genitore con figlio/i fiscalmente a carico riferita all'anno 2025, presente sull'applicativo Self Service Richieste Amministrative/Innalzamento limite annuo fringe benefit "Dichiarazione innalzamento a 2.000 euro del limite dei fringe benefit - anno 2025". Tutte le istruzioni per il rilascio di tale dichiarazione sono disponibili anche nel Comunicato al personale presente nei canali aziendali.

Il richiamato aggiornamento riferito all'innalzamento del limite annuo da 1.000 euro a 2.000 euro prevedrà un flusso di recepimento in piattaforma con cadenza periodica.

La dichiarazione fornita sarà valida ai fini fiscali per l'anno 2025 e pertanto il contenuto della medesima dovrà risultare veritiero fino al 31 dicembre 2025; nel caso in cui, prima di tale data, dovessero intervenire delle

variazioni, la dichiarazione già inviata dovrà essere revocata e, ove necessario, si potrà procedere ad effettuarne una nuova con i dati corretti. **E' opportuno quindi porre particolare attenzione a tale aspetto soprattutto in caso di revoca della dichiarazione già rilasciata nel corso dell'anno 2025 (per figli a carico), in quanto il superamento della predetta soglia annua di esenzione dalla tassazione, comporta la tassazione di tutti i fringe benefit erogati nell'anno, con conseguenti conguagli in busta paga secondo le disposizioni normative vigenti.**

Si evidenzia, infine, che per figli a carico si intendono i figli legittimi, adottivi o affidati, nati anche al di fuori del matrimonio purché riconosciuti, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore ai 24 anni il limite di reddito è elevato a 4.000 euro.

Regime fiscale

La normativa vigente prevede che il voucher, quale titolo di legittimazione, non può essere utilizzato da persona diversa dal titolare, non può essere monetizzato o ceduto a terzi, e dà diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.

Di conseguenza:

- il voucher è utilizzabile solo da parte del beneficiario indicato sullo stesso ed esclusivamente per il tipo di servizio prescelto; gli operatori convenzionati possono controllare in ogni momento la corrispondenza tra il beneficiario del voucher e il documento di identità del richiedente la prestazione;
- il voucher non può essere integrato in denaro (ad esempio, nel caso in cui il dipendente scelga di fruire di un abbonamento annuale a una palestra del costo di 300 €, non è possibile richiedere un voucher di 200 € e integrare la differenza in denaro) e non dà diritto a resto.

Ciascun voucher riporterà una data di scadenza entro cui dovrà essere utilizzato. Si evidenzia che non sarà più possibile utilizzare voucher scaduti o richiedere la conversione in denaro dei medesimi o la loro conversione con altri servizi. **I voucher selezionati in piattaforma non sono in alcun modo annullabili, rimborsabili o modificabili (fatta eccezione per i voucher Poste Energia e Fibra Postecasa Ultraveloce che potranno essere annullati nei termini previsti in piattaforma, a condizione che il servizio scelto non sia stato già usufruito).**

I voucher relativi ai fringe benefit rientrano nel limite annuo che non concorre a formare reddito, pari a 1.000 € e a 2.000 € rispettivamente per i lavoratori che non abbiano o abbiano figli a carico. Nei medesimi limiti annui concorrono anche i rimborsi delle bollette per utenze domiciliari per acqua, energia e gas, spese per l'affitto prima casa e interessi sui mutui relativi alla prima casa. **In caso di superamento di tale limite, il valore complessivo dei beni/servizi in natura fruiti e/o rimborsati al dipendente sarà interamente assoggettato a imposizione contributiva e fiscale.**

Conseguentemente, ogni dipendente, al fine di non superare il tetto previsto dalla vigente normativa fiscale, potrà richiedere tali voucher e/o rimborsi bollette, spese per l'affitto e interessi sui mutui fino al raggiungimento del limite che vedrà indicato in piattaforma. La piattaforma è infatti dotata di un sistema di calcolo che riduce progressivamente il numero di voucher opzionabili e/o l'importo da portare a rimborso per le casistiche sopra citate fino a bloccare tali possibilità qualora venga raggiunto il suddetto limite. A tal fine, si segnala l'introduzione di un blocco parziale al 60% del limite annuo definito in automatico in piattaforma per la fruizione dei fringe benefit e quindi inferiore rispetto a quello di cui può fruire il dipendente (2.000 € e 1.000 € in caso di presenza o meno di figli a carico). Qualora il dipendente effettui una operazione che comporti il superamento di tale sub limite, sarà avvisato di tale circostanza e potrà comunque dar seguito all'operazione, accettando una specifica assunzione di responsabilità, oppure potrà rinunciare.

Si evidenzia, in particolare, che tale limite deve tener conto anche di ulteriori beni/servizi in natura eventualmente già attribuiti dall'Azienda o richiesti dal dipendente nel corso del 2025 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, company car, "fiocco giallo" per i neo genitori, campagne di mobility management, iscrizione all'albo professionale). Nonostante il valore di tali benefit venga recepito in piattaforma con flussi periodici in base alle risultanze presenti nel cedolino paga, **resta comunque onere del dipendente verificare il rispetto del richiamato limite prima di effettuare richieste di voucher e/o rimborsi per le casistiche richiamate.** Per questo motivo, si raccomanda attenzione al controllo di tale limite indicato in piattaforma anche nelle ipotesi in cui l'eventuale fringe benefit aziendale non sia stato ancora valorizzato in busta paga ma sia stato già richiesto o sia in corso di assegnazione per evitare, come sopra richiamato, il superamento del suddetto limite annuo, in quanto in tal caso il valore verrà integralmente tassato.

10. SERVIZIO DI ASSISTENZA

Per richieste di assistenza sulle modalità di adesione all'iniziativa, sulle principali funzionalità e modalità di fruizione dei beni e servizi di welfare della piattaforma è possibile contattare il numero dedicato 06.4526.2645 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00, ed il sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 esclusi i festivi. Inoltre, è possibile utilizzare per le richieste di assistenza anche l'indirizzo e-mail assistenza.welfare@posteitaliane.it.

* * * * *

Le previsioni del presente regolamento potranno essere integrate o modificate in conseguenza di eventuali variazioni del quadro normativo di riferimento e per effetto di eventuali aggiornamenti funzionali e operativi connessi alle opportunità del programma di welfare.

23 aprile 2025

